



CITTÀ DI JESOLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2017/7 DEL 03/02/2017

ASSEGNATA AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE

OGGETTO: VARIANTE VERDE 2[^] AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI, AI SENSI DELL' ART. 7 DELLA L.R. 16/03/2015, N. 4: APPROVAZIONE.

L'ASSESSORE ALL' URBANISTICA

PREMESSO:

- che il comune di Jesolo è dotato di piano regolatore generale (PRG), approvato dalla giunta regionale veneta in data 04/08/1977 con delibera n. 3425, mentre la strumentazione urbanistica ora vigente per l'intero territorio risulta quella successivamente approvata con provvedimenti della giunta regionale n. 2652 del 4/08/2000, n. 1979 del 19/07/2002, n. 1145 del 18/04/2003 e n. 812 del 08/04/2008, con provvedimento del consiglio comunale n. 56 del 10/04/2007 e con gli ulteriori provvedimenti della giunta regionale n. 3313 del 03/11/2009 e n. 1334 dell'11/05/2010;
- che è stato adottato, con delibera di consiglio comunale n. 108 del 30.11.2016, il piano di assetto del territorio (PAT), le cui Norme di Attuazione con le relative cartografie costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 23 aprile 2014, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- che la l. r. 16/03/2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" all'art. 7 prevede che i Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, debbano pubblicare all'albo pretorio un avviso per mezzo del quale chiunque abbia interesse possa presentare una richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;
- che, in attuazione alla succitata previsione legislativa, con delibera di giunta comunale n. 006 del 26/01/2016 è stato approvato il suddetto avviso pubblico;
- che il succitato avviso è stato pubblicato all'albo pretorio dal 29/01/2016 al 28/03/2016;
- che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso, entro i successivi 60 giorni sono pervenute n. 3 (tre) istanze e fuori termine n. 1 (una) istanza;
- il Comune ha avviato la procedura di una variante al PRG ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 50 della l. r. 27/06/1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e ss.mm.;
- che l'unità organizzativa urbanistica e cartografico ha esaminato le suddette istanze riportando per ciascuna un'analisi dello stato di fatto, una breve sintesi delle richieste ed una proposta di accoglimento o meno, che fanno parte del documento "Relazione tecnico-illustrativa" al protocollo n. 42660 del 30/06/2016.
- che le proposte di riclassificazione degli interessati sono meritevoli di accoglimento attraverso l'approvazione di una specifica variante urbanistica denominata "Variante Verde 2[^]".

ATTESO che, in relazione alle suddette richieste, si è reso necessario elaborare:

- la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), regolamentata dall'art. 12 del d. lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm. e prevista dall'art. 4 della l.r. 23/04/2004 n. 11 e ss.mm., la cui elaborazione è stata perfezionata successivamente al parere motivato della commissione regionale per la valutazione ambientale strategica n. 225 del 28/11/2016 in seguito al quale è stato integrato il rapporto ambientale preliminare, la cui stesura definitiva è stata acquisita al prot. n. 2016/82701 del 27/12/2016;
- lo screening di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) secondo la guida metodologica prevista dalla d.g.r. 2299/2014, redatta in Giugno 2016 ed acquisita al prot. n. 41418 del 27/06/2016;

VISTA la proposta di variante parziale al PRG vigente denominata “Variante Verde 2^”, redatta in data 30/06/2016, prot. 42660, dall’unità organizzativa urbanistica e cartografico, composta dai seguenti elaborati:

Relazione tecnico-illustrativa	Prot. 2016/42660
NTA Vigente / Variante	Prot. 2016/42660
Tavola PRG n. 13.1 Vigente/Variante	Prot. 2016/42660
Asseverazione di compatibilità idraulica	Prot. 2016/42660

VISTI gli elaborati di cui alle indagini sopra citate relative alla VAS ed alla VINCA, redatti dallo studio Terre s.r.l.:

Dichiarazione di non necessità della Valutazione d’Incidenza (ai sensi dell’allegato E alla Dgr n. 2299 del 09/12/2014)	Prot. 2016/41418
Rapporto ambientale preliminare	Prot. 2016/82701

RILEVATO:

- che si ritiene di non poter accogliere l’istanza presentata in data 13/04/2016, prot. 23197, in quanto pervenuta oltre il termine ultimo stabilito nell’avviso pubblico sopracitato ed oggetto di altra procedura di variante in corso;
- che la valutazione delle istanze presentate è avvenuta sulla base della coerenza con il principio del contenimento del consumo di suolo, enunciato all’art. 7 della l.r. 16/03/2015, n. 4, nonché della conformità con la pianificazione vigente, secondo quanto espresso nella relazione tecnico-illustrativa, prot. 2016/42660;
- che la proposta di variante parziale al PRG vigente sia quindi conforme ai valori espressi dal PAT all’art. 3 comma 2 delle sue norme tecniche di attuazione, in relazione alla riduzione del consumo di suolo ed a quanto espresso da Arpav nel parere sopra citato in relazione agli effetti positivi della mancata trasformazione delle aree, oggetto delle istanze di riclassificazione;
- che, ai sensi della circolare del presidente della giunta regionale n. 1 dell’11/02/2016, le zone in cui ricadono le aree oggetto delle istanze accolte ai fini dell’annullamento della capacità edificatoria sono oggetto di riclassificazione urbanistica.

CONSIDERATO, pertanto, in conformità alla circolare regionale da ultimo citata, che tutte le zone di attuale appartenenza delle aree oggetto delle istanze accolte vengono trasformate, secondo quanto esposto nella relazione tecnico-illustrativa, nelle zone sottoindicate:

- “E2-1 di valore agricolo-produttivo” puntuale, a seguito dell’art. 27 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG, di cui si individua la numerazione progressiva alla quale associare l’inedificabilità;
- “verde privato”, di cui all’art. 87 delle NTA del PRG vigente, articolo che norma le pertinenze di aree private già edificate o edificabili, prive di capacità edificatoria.

RITENUTO di valutare le succitate istanze di riclassificazione secondo quanto espresso nella relazione tecnico-illustrativa prot. 2016/42660.

RITENUTO che la variante parziale al PRG vigente in oggetto possa essere attuata, all’interno delle misure di salvaguardia conseguenti all’adozione del piano di assetto del territorio, con la procedura prevista dall’art. 50, commi 6 e 7, della l.r. 27/06/1985 n. 61 e ss.mm..

ATTESO che:

- con delibera consiglio comunale n. 73 del 28/07/2016 è stata adottata la variante parziale al piano regolatore generale vigente, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 16/03/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;
- la procedura prevista dall’art. 20 della l.r. 23/04/2004, n. 11 si è svolta regolarmente con il deposito presso la segreteria generale del comune dal 19/08/2016 al 28/08/2016, dandone contestualmente notizia mediante avviso pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, e con il deposito presso la segreteria dell’amministrazione della città metropolitana di Venezia, che ha attestato l’avvenuto deposito e contestuale pubblicazione per 10 giorni dal 19/08/2016 e che ha comunicato che durante il periodo di deposito e nei venti giorni successivi non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni.

RILEVATO che in data 26/07/2016, con nota prot. 48562, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del dipartimento di difesa del suolo e delle foreste – sezione bacino idrografico litorale veneto.

RILEVATO che in data 11/10/2016, con nota prot. 64901, è stato recepito il parere favorevole con prescrizioni dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto (Arpav).

VISTO il parere favorevole con prescrizioni della commissione regionale per la valutazione ambientale strategica n. 225 del 28/11/2016, sulla base della quale si ritiene di non assoggettare la variante né alla procedura della VAS né alla VINCA.

DATO ATTO che il presente provvedimento, sebbene privo di riflessi diretti e indiretti sul patrimonio dell'ente, comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria conseguenti alla modifica della tassazione (IMU) prevista per le aree riclassificate, che sono state stimate dall'ufficio competente, sulla base delle istanze considerate accoglibili, per un importo totale pari a € 2.321,40.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 16/03/2015, n. 4, la variante verde al PRG vigente, all'interno delle misure di salvaguardia conseguenti all'adozione del piano di assetto del territorio, per la riclassificazione di aree edificabili, composta dai seguenti elaborati:

Relazione tecnico-illustrativa	Prot. 2016/42660
NTA Vigente / Variante	Prot. 2016/42660
Tavola PRG n. 13.1 Vigente/Variante	Prot. 2016/42660
Asseverazione di compatibilità idraulica	Prot. 2016/42660
Dichiarazione di non necessità della Valutazione d'Incidenza (ai sensi dell'allegato E alla Dgr n. 2299 del 09/12/2014)	Prot. 2016/41418
Rapporto ambientale preliminare	Prot. 2016/82701

3. di recepire, sulla base del parere espresso dalla commissione regionale per la valutazione ambientale strategica in data 28/11/2016 n. 225, la verifica della non necessità della valutazione d'incidenza e della non assoggettabilità alla valutazione ambientale e strategica della variante in oggetto, nonché le seguenti prescrizioni:
 - devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
 - devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle autorità ambientali:
 - Dipartimento di difesa del suolo e delle foreste litorale veneto n. 355348 del 21/09/2016;
 - Arpav di Venezia n. 96379 dell'11/10/2016;
 - Soprintendenza Belle arti e Paesaggio di Venezia e Laguna, n. 3720 del 13/10/2016;
4. di indicare l'unità operativa urbanistica e cartografico quale ufficio incaricato all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 50, commi 6 e 7, della l.r. 27/06/1985, n. 61 e ss.mm.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Otello Bergamo

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.